



II TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione Prima civile e fallimentare, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott. Paola Cazzola	Giudice rel.
dott. Silvia Saltarelli	Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

-visto il ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f. iscritto al n. **5576 /2019 R.G.** presentato da:

Aragorn NPL 2018 s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via Piemonte, n. 38, codice fiscale 14731771003, a mezzo della **Cerved Credit Management s.p.a.**, codice fiscale 06374460969, a sua volta mandataria della **Cerved Legal Services s.r.l. (Jupiter Iustitia s.r.l.)**, con sede in San Donato Milanese (Milano), via dell'Unione Europea, n. 6/A-6/B, codice fiscale 07082190963, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Baldisserotto sito in Montagnana (Padova), Piazza Trieste, n. 8;

OPPONENTE

CONTRO

Fallimento Soldà Pilloni s.r.l., con sede legale già in Sarego (Vicenza), Via Piave n. 7, codice fiscale 05120910012, in persona del Curatore dott. Antonino Pellegrino, elettivamente domiciliato in Vicenza, Contrà San Marco, n. 37, presso lo studio del prof. avv. Stefano Ambrosini, che la rappresenta e difende, come da autorizzazione del Giudice Delegato, in forza della procura unita agli atti di causa;

OPPOSTA

-sentita la relazione del giudice designato relatore;

-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.10.2020;

premessso

-che il Credito Valtellinese spa (poi ARAGORN NPL 2018 s.r.l) a mezzo della mandataria Cerved Legal Services srl aveva presentato domanda di data 23.11.2017 di ammissione al passivo del fallimento della società "Solda'Pilloni s.r.l" e dopo aver precisato di essere creditore della fallita a titolo di contratto di conto corrente n.4596 per l'importo di ammontare pari ad euro 33.711,26, aveva concluso chiedendo di *"essere ammessa al passivo del fallimento suindicato della società in via chirografaria, in forza del contratto di conto corrente di cui in premessa, per il complessivo importo di euro 33.711,26"* ;

-che il Curatore del fallimento Solda'Pilloni s.r.l aveva proposto l'ammissione nei seguenti termini: *"Amnesso per euro 28.000, categoria chirografari; escluso per euro 5.711,26 a titolo di decurtazione forfetaria degli interessi ultra legali addebitati sul conto corrente della fallita, atteso che la documentazione prodotta non è opponibile alla procedura per assenza di data certa. La procedura si riserva di agire sulla base della sentenza della Cass. n. 9983 del 20.04.2017 in tema di legittimazione del curatore ad agire nei confronti della Banca finanziatrice che si assuma responsabile di aver danneggiato il patrimonio della società fallita, in concorso con gli amministratori di quest'ultima e per la mala gestio dei medesimi, per avere erogato credito in condizioni di accertata perdita del capitale sociale ed in carenza di adeguata valutazione del merito creditizio"*;

- che il giudice delegato all'udienza di verifica dei crediti non aveva ammesso al passivo del fallimento il Credito Valtellinese spa (ora ARAGORN NPL 2018 S.r.l.) e aveva motivato nei seguenti termini:" *Cron. 00106, creditore Aragorn NPL 2018 srl domicilio c/o avv. Greco Raffaella- provvedimento del GD: " il giudice dispone l'esclusione per i seguenti motivi: - non poteva non essere noto all'istante banca, secondo la normale diligenza richiesta ad un istituto bancario e comunque mediante accesso ai pubblici registri, che la società fallita costituita il 3/10/2013 avesse, per effetto dell'acquisizione del ramo d'azienda della Soldà & Pilloni s.r.l., avvenuta il 25/10/2013 e della successiva ulteriore acquisizione dell'11/9/2014 – quindi di fatto fin dalla sua costituzione – un patrimonio netto negativo e fosse quindi intervenuta causa non tempestivamente accertata dagli amministratori;*

-la posizione è assistita dall'intervento del Fondo di Garanzia L.662/96 presso il Mediocredito Centrale per il tramite di Eurofidi scarl in liquidazione (posizione MCC 437167) a partire dal marzo 2015 (il primo affidamento veniva accordato nel mese di ottobre 2014) e che pertanto in caso di ammissione al passivo potrebbe successivamente presentare domanda al garante Mediocredito Centrale

a) non è stata prodotta documentazione idonea ad escludere che la garanzia del Fondo di Garanzia L.662/96 sia "stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che la banca avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale" (cfr. disposizioni operative del Fondo di garanzia) ed a consentire la verifica che l'impresa fosse effettivamente in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al fondo;

b) non è stato documentato che la concessione degli affidamenti sia avvenuta nel rispetto delle regole di sana e prudente gestione delle banche di cui all'art. 5 del TUB sebbene la richiesta di produrre tale ultima documentazione sia avvenuta sin dal 10/2/2018 a mezzo pec"

Esclusi anche gli interessi che seguono la sorte del capitale e che non sono giustificati da documentazione contrattuale prodotta che non è opponibile alla procedura per assenza di data certa.

La procedura si riserva di agire sulla base della sentenza della Cass. n. 9983 del 20/04/2017 in tema di legittimazione del Curatore ad agire nei confronti della banca finanziatrice che si assuma responsabile di aver danneggiato il patrimonio della società fallita, in concorso con gli amministratori di quest'ultima e per la mala gestione dei medesimi, per avere erogato credito in condizioni di accertata perdita del capitale sociale ed in carenza di adeguata valutazione del merito creditizio".

Considerato

-che la opponente (ARAGORN NPL 2018 S.r.l.) in data 7.8.2019 ha depositato "OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO EX ART. 98-99 LF "e ha concluso: "Nel merito: ammettere allo stato passivo dell'emarginato fallimento, in via chirografaria, in forza del contratto di conto corrente di cui in premessa, per il complessivo importo di euro 33.711,26 oltre interessi attesa la produzione di documenti idonei alla prova dell'ammontare del credito. Con vittoria di spese, diritti

ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria: si rinvia a quanto indicato nel ricorso ex art.99 l.fall. “;

Considerato

-che la opposta Curatela del fallimento Soldà Pilloni S.r.l. costituita ha concluso: “-in via principale:

a) *previo accertamento, per i motivi di cui in narrativa, della nullità del contratto di conto corrente con correlata apertura di credito bancario e/o, comunque, dell’inadempimento del Credito Valtellinese e/o, comunque, della natura illecita della condotta, respingere in quanto infondata l’opposizione avversaria per i motivi di cui in narrativa e, per l’effetto, confermare l’esclusione dei crediti insinuati dalla Aragorn NPL 2018 s.r.l.;*

b) *in ogni caso, escludere le somme insinuate dalla Aragorn NPL 2018 s.r.l. a titolo di interessi (e, così, per euro 5.711,26) per carenza di opponibilità/certezza della data del regolamento contrattuale ex adverso prodotto;*

-in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere riconosciuti, anche solo in parte, i crediti ex adverso insinuati, disporre l’esclusione degli stessi, previo accertamento e compensazione con il maggior (contro)credito del Fallimento nei confronti del Credito Valtellinese s.p.a. per i titoli dedotti in narrativa.

-in ogni caso con vittoria, spese di lite, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario. “ ;

-ritenuto alla luce del regime delle preclusioni processuali e considerato che la Curatela si è costituita in data 17.3.2020, di non poter concedere il termine per replicare chiesto genericamente dalla opponente all’udienza del 20.10.2020 (dopo oltre sette mesi dalla costituzione delle curatela ed essendo l’udienza del 20.10.2020 finalizzata a ciò) atteso il regime delle preclusioni processuali che vede l’udienza fissata ex art.99 l.fall. quale primo ed ultimo termine per replicare nel contraddittorio delle parti e considerato che le memorie di cui al penultimo comma dell’art. 99 l.fall. devono intendersi memorie meramente illustrative e la cui concessione è comunque rimessa alla valutazione del Giudice (Cass.6.3.2017, n. 5596) ;

OSSERVA

1) Va premesso che costituisce reato (art.218 legge fallimentare) il fatto degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e in genere degli imprenditori esercenti

un'attività commerciale che, anche al di fuori dei casi di bancarotta, "ricorrono o continuano a ricorrere al credito (...) dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza".

La medesima condotta integra, altresì, un illecito civile (vedi in termini Cass. 2017 n.9983) .

La Suprema Corte di Cassazione (con la citata sentenza del 2017 n.9983) ha spiegato che *“Attesa la previsione della L. Fall. art. 218, è errato sostenere, come la corte distrettuale ha fatto, che l'attività di erogazione del credito non sia mai di per sè abusiva.*

Esattamente all'inverso, devesi considerare indubbio che se il ricorso abusivo al credito va oltre i confini dell'accorta gestione imprenditoriale quanto all'amministratore della società finanziata, la stessa erogazione del credito, ove (come dedotto nella specie) sia stata accertata la perdita del capitale di quella società, integra un concorrente illecito della banca; la quale deve seguire i principi di sana e prudente gestione valutando (art. 5 del T.u.b.) il merito di credito in base a informazioni adeguate.

Dinanzi a una avventata richiesta di credito da parte degli amministratori della società che ha perduto interamente il capitale, e dinanzi a una altrettanto avventata o comunque imprudente concessione di credito da parte della banca, il comportamento illecito è concorrente ed è dotato di intrinseca efficacia causale, posto che il fatto dannoso si identifica nel ritardo nell'emersione del dissesto e nel conseguente suo aggravamento prima dell'apertura della procedura concorsuale.

Questo fatto integra un danno per la società in sè, oltre che per i creditori anteriori, e determina - siccome consequenziale al concorso di entrambi i comportamenti - l'insorgere dell'obbligazione risarcitoria in via solidale (art. 2055 c.c.), giacchè gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità sono correlabili alla mala gestio degli amministratori di cui le banche si siano rese compartecipi per il tramite dell'erogazione di quei medesimi finanziamenti, nonostante una condizione economica tale da non giustificarli.”(nb l'enfasi è dello scrivente).

Va poi aggiunto (si rinvia alla sentenza Tribunale di Genova 27.2.2006 prodotta in atti dalla Curatela) che *“la concessione abusiva del credito presuppone la conoscenza - o la conoscibilità - dello stato di insolvenza del beneficiario. Essa consiste in un comportamento doloso o colposo diretto a finanziare un imprenditore immeritevole perché non in condizione di restituire il finanziamento: intanto costituisce - il più delle volte - un mezzo illecito, diretto a prolungare artificialmente la sopravvivenza di un'impresa in difficoltà - ed a ritardare la dichiarazione di fallimento - allo scopo di trarne indebiti benefici a danno degli*

altri creditori, in violazione del principio della par condicio creditorum, che regola le procedure concorsuali ed il pagamento dei debiti in caso di insolvenza del debitore.”.”(nb l'enfasi è dello scrivente).

Il Tribunale Palermo con sentenza 27/05/2020 n. 1542 (Fallimento Trapas s.r.l. c. G.C. e altri – in Il Fallimento, 2020, 8-9, 1151) ha statuito che in tema di concessione abusiva di credito, va affermata la responsabilità della banca che abbia finanziato un'impresa insolvente e ne abbia perciò ritardato il fallimento, allorquando risulti che essa si sia limitata alla mera acritica acquisizione dei dati forniti dalla società poi fallita, omettendo di verificarne la congruenza con quelli reali, alla luce di elementi acquisiti autonomamente e con particolare attenzione ai dati prospettici di cui va controllata la coerenza anche con quelli storici, valutando la solidità e la concretezza delle ipotesi poste a fondamento delle previsioni.

Tutto ciò premesso in generale, nel caso di specie ritiene il Tribunale che risulta provato documentalmente che la banca Credito Valtellinese s.p.a (ora Aragorn NPL 2018 s.r.l.) ha concesso alla società Soldà Pilloni s.r.l (fallita) il credito (affidamenti) senza effettuare una adeguata istruttoria del merito creditizio come prescritto dal TUB art.5 assumendosi così il rischio di concedere credito ad una impresa insolvente (la Soldà Pilloni s.r.l. dichiarata fallita il 29.6. 2017 - doc. 47 fallimento-).

Infatti risulta provato che la banca (Credito Valtellinese spa) ha concesso credito-finanziamento alla Soldà Pilloni s.r.l senza svolgere alcuna seria istruttoria (come invece previsto dall'art.5 del Testo unico bancario e dalla circolare ISVAP Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 "Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS -Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie <si intendono i bilanci annuali e le semestrali > sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime.") e la stessa opponente conferma di aver omesso le dovute basilari verifiche quando nel ricorso ex art. 98 l.fall. a pagina n.5 ha dichiarato che il Credito Valtellinese s.p.a "ha concesso alla Soldà Pilloni srl credito in data 16.10.2014 solo dopo una attenta valutazione ed analisi della seguente documentazione:

a) Atto costitutivo della società(..); b) bilancio anno 2013 e bilancio provvisorio 2014(..); c) commesse al 31.5.2014 (..); d) affidamenti altre banche. (..)“

e quando sempre la stessa opponente a pagina n.8 ha aggiunto: ” e) *Affidamenti altre banche. La Soldà Pilloni srl ha dichiarato di non avere esposizioni con altri istituti di credito sicchè l’operazione della concessione di credito è stata ritenuta del tutto fattibile*” (si rinvia a pagina 5 e pagina 8 del ricorso in opposizione allo stato passivo ex art.98-99 l.fall.) .

Dunque il Credito Valtellinese s.p.a (ora Aragorn NPL 2018 s.r.l) ha così ammesso esso stesso di aver concesso con contratto di data 16.10.2014 il credito alla società Soldà Pilloni s.r.l limitandosi alla mera acquisizione dei soli dati forniti dalla società poi fallita pur essendo a conoscenza che la Soldà Pilloni s.r.l rappresentava “*una newco, che nasce come prosecuzione di attività familiare in liquidazione volontaria*” (vedi quanto dichiarato dal Credito Valtellinese s.p.a nella delibera del 27.1.2015 doc.11 fascicolo opponente e doc. 29 fascicolo curatela) e quindi conoscendo della Soldà & Pilloni s.r.l (che è la *oldco* cedente alla Solda Pilloni s.r.l i propri rami d’azienda, società la Soldà & Pilloni srl esposta con istituti di credito che nel 2013 avevano sospeso gli affidamenti e chiesto il rientro) ed omettendo, invece, di verificare la congruenza dei dati forniti dalla Soldà Pilloni s.r.l (newco) con quelli reali ricavabili dall’esame :

A) della Centrale Rischi della Banca d’Italia – docc.12, 13, 14 fascicolo Fallimento opposto.

Infatti dall’esame del bilancio “provvisorio al 30 settembre 2014” (posto alla base, come anche confermato da controparte, dell’“istruttoria fido” - si rinvia al doc.7 fascicolo opponente) risulta che in seguito al perfezionamento delle cessioni di rami d’azienda la *newco*, la Soldà Pilloni s.r.l (fallita) aveva acquisito su di sé tutti i costi e tutte le passività di matrice commerciale e bancaria (comprese le posizioni già a “sofferenza” segnalate alla Centrale Rischi della Banca d’Italia – docc.12, 13, 14 fascicolo Fallimento opposto-) maturate in capo alla *oldco* Soldà & Pilloni s.r.l società nei cui confronti era cessato il sostegno finanziario da parte degli istituti di credito se solo si considera che nel 2013 gli istituti di credito avevano sospeso gli affidamenti e chiesto il rientro dalla esposizioni (si rinvia al doc.10 fascicolo fallimento contenente le lettere di sospensione dei fidi e rientro inviate dagli istituti di credito: lettera del 24.7.2013 e del 10.10.2013 della Banca Popolare di Vicenza; lettera del 23.7.2013 della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola; lettera del 26.7.2013 del Banco Popolare di riduzione dell’apertura di credito; lettera del 21.8.2013 della Banca di Credito Coop. Vicentino Pojana Maggiore di pagamento rate scadute del

mutuo ipotecario e rimborso sconfinamento conto corrente pari ad euro 193.994,98; lettera del 4.9.2013 con la quale la Cassa di Risparmio del Vento sospende gli affidamenti).

Va poi aggiunto che la stessa Soldà Pilloni S.r.l., appena costituita (vedi visura C.C.I.A.A doc.1 fallimento da cui risulta che Soldà Pilloni S.r.l. era stata costituita in data 3.10.2013 con la diversa ragione sociale di Attività Edili e Immobiliari S.r.l. subito dopo modificata in data 22.11.2013), già in data 11.12.2013 risulta destinataria di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (doc. 34 fallimento) notificato dalla Banca Popolare di Vicenza per euro 166.953,44 nei confronti sia di Solda' & Pilloni S.r.l. sia di Soldà Pilloni S.r.l. (a seguito della cessione del ramo d'azienda della Solda' & Pilloni S.r.l.) in forza del quale il predetto istituto in data 27.12.2013 aveva costituito ipoteca giudiziale sugli immobili del fideiussore Nevio Pilloni (legale rappresentante della Soldà & Pilloni S.r.l. e da ultimo a ridosso della dichiarazione di fallimento legale rappresentante anche della Soldà Pilloni S.r.l.), pure destinatario del decreto ingiuntivo (doc.35 fallimento);

B) che la banca Credito Valtellinese s.p.a non ha considerato che i gravi fatti di corruzione che avevano interessato sin dal 2012 gli ex dirigenti apicali della *oldco* Soldà & Pilloni S.r.l. comportavano conseguenti ricadute, tra le altre cose, sui requisiti di ordine morale necessari anche per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica anche sulla *newco* Soldà Pilloni s.r.l (vedi doc.9 e sentenza Tar Veneto doc.31 fascicolo fallimento);

C) dall'esame degli atti societari e in particolare degli atti di acquisto dei rami d'azienda del 22.11.2013 e dell'11.9.2014 in forza dei quali Soldà Pilloni s.r.l (costituita il 9.10.2013- vedi visura C.C.I.A.A doc.1 fallimento) ha acquisito l'attivo e tutti i costi, le passività di matrice sia commerciale che bancaria (comprese le numerose posizioni bancarie già a sofferenza sopra evidenziate al punto "A") maturate in capo alla Solda' & Pilloni S.r.l. (doc.3 e doc.6 fallimento);

D) dalla mera lettura dell'atto di cessione del ramo d'azienda del 11.9.2014 cessione che presenta l'anomalia di essere accompagnata da una "RELAZIONE GIURATA DI STIMA" neppure sottoscritta dallo stimatore e neppure giurata - nonostante l'intestazione- e quindi del tutto inattendibile (si rinvia al documento prodotto dalla stessa opponente con il ricorso in opposizione allo stato passivo, contenente la cessione di azienda del 11.9.2014 e l'allegata "relazione giurata di stima" al 31.8.2014 e alle considerazioni tecniche circa gli effetti dannosi prodotti sulla società

fallita ben spiegati dal Curatore nella relazione ex art.33 l.fall. a pagina dalla n.24 alla n.29 - relazione non contestata sul punto dalla opponente-).

Quest'ultimo dato in particolare prova la totale inattendibilità del bilancio della Soldà Pilloni s.r.l che indicava alla data del 30.9.2014 un attivo di euro 4.952.859,07 in apparenza sufficiente rispetto al passivo indicato in euro 5.015.874,82 (vedi bilancio prodotto dalla stessa opponente unitamente all'atto di cessione d'azienda del 11.9.2014 con allegata perizia di stima doc.7 opponente).

Ritiene il Collegio che i dati oggettivi suindicati imponevano al Credito Valtellinese spa (ora ARAGORN NPL 2018 S.r.l. opponente) di astenersi dal concedere credito (come è avvenuto con il contratto di conto corrente del 16.10.2014 e correlata apertura di credito –vedi la delibera del gennaio 2015-) a una impresa la Soldà Pilloni S.r.l. di cui il medesimo Credito Valtellinese spa (ora ARAGORN NPL 2018 S.r.l. opponente) ha provato di nulla conoscere con certezza posto che la perizia di stima della cessione dell'azienda Soldà & Pilloni S.r.l. del 11.9.2014 doveva ritenersi non esistente in quanto neppure firmata ed asseverata e quindi il Credito Valtellinese spa si trovava a valutare (ai fini della concessione del fido) una società la Soldà Pilloni srl che risultava essere impresa priva di merito creditizio (si rinvia all'art.5 TUB).

Pertanto il Credito Valtellinese s.p.a concedendo il credito all'oscuro dei dati reali si è assunto il rischio di finanziare un'impresa già insolvente (come poi lo ha dimostrato la dichiarazione di fallimento- vedi relazione ex art.33 l.fall. doc. 11 fallimento-) incorrendo nella fattispecie di condotta illecita delineata dall'art. 218 l.fall.

Va poi aggiunto che vi è prova che il Credito Valtellinese s.p.a in realtà fosse ben consapevole del rischio che la Soldà Pilloni s.r.l. si potesse già trovare in situazione di insolvenza come risulta :

-dal fatto che il Credito Valtellinese s.p.a ha deliberato il fido (come indicato dalla stessa Banca Credito Valtellinese spa nella delibera del 27.1.2015 - doc.11 fascicolo opponente-) solo *“dopo contatti con EUROFIDI per appoggio garanzia consortile all'805 su esposizione di smobilizzo fatture e contratti”*;

-dal fatto che (pochi giorni prima della firma del contratto di conto corrente con correlata apertura di credito del 16.10.2014) in data 08.10.2014 la Soldà Pilloni S.r.l. ha chiesto a

EUROFIDI società consortile di garanzia collettiva fidi scarl la concessione di garanzia sull'operazione da finanziarie presso l'istituto di credito CREVAL ai sensi della convenzione stipulata tra il predetto istituto e la EUROFIDI scarl, garanzia poi concessa con delibera della Banca del Mezzogiorno- Medio Credito Centrale spa del 03.12.2014 dal Fondo di Garanzia per le PMI legge n. 662/1996 con copertura dell'insolvenza 80% (importo massimo garantito dal fondo euro 64.000,00). (doc. 27 fallimento).

1.2) Orbene alla luce dei dati sopra evidenziati consegue la illiceità della condotta tenuta dal Credito Valtellinese spa posto che i dati suindicati (va ribadito) provano che il Credito Valtellinese spa quando ha perfezionato con la società Soldà Pilloni s.r.l (poi fallita) la complessiva operazione contrattuale consistita nel contratto di conto corrente del 16.10.2014 e correlata apertura di credito bancario (vedi la delibera del 27.1.2015) la banca era a conoscenza (o poteva e doveva conoscere ex art. 5 TUB e circolare ISVAP Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 *"Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS -Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie <si intendono i bilanci annuali e le semestrali > sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime."*) dei gravi indici che evidenziavano che la società Soldà Pilloni s.r.l. era già in situazione di insolvenza che coincideva con l'insolvenza della Soldà & Pilloni s.r.l in liquidazione di cui aveva acquistato in forza di cessioni di azienda l'attivo e il passivo.

2) Sulla esclusione del credito insinuato dalla Aragorn NPL 2018 s.r.l..

Il Tribunale quanto agli effetti derivanti dalla descritta illiceità della condotta tenuta dalla banca in occasione dell'operazione contrattuale complessiva (contratto di conto corrente con correlata apertura di credito bancario) intercorsa tra la Soldà Pilloni s.r.l. (Fallita) e il Credito Valtellinese spa, ritiene che, nel caso di specie, dell'assunto credito che ne è derivato e di cui ora la banca chiede l'ammissione al passivo, nulla può essere riconosciuto alla opponente Aragorn NPL 2018 s.r.l. posto che la richiesta di ammissione confligge pure con il "buon costume" per cui la domanda di ammissione al passivo per un credito sorto in conseguenza della suddetta condotta trova il limite della contrarietà al buon costume art.2035 codice civile .

L'assunto credito azionato dalla opponente conseguente alla descritta condotta che la banca ha tenuto in violazione di norma imperativa penale (218 l.fall e art.5 TUB) trova un limite nel

divieto posto dall'art. 2035 codice civile che recita: <<Prestazione contraria al buon costume. Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.>>.

Sul "buon costume" come limite agli effetti restitutori, il Collegio rinvia anche per i motivi a quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 5.8.2020, n. 16706 dove al paragrafo 17 dell'ordinanza si legge: "17. in premessa, va ripetuto che "ai fini dell'applicabilità della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 c.c., la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva non è ammesso a ripetere la prestazione, perchè tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume " (Cass. 9441/2010, 25631/2017); si tratta di indirizzo consolidato e risalente (Cass. s.u. 4414/1981, Cass. 5371/1987) che, inquadrando la disciplina unitaria della *condictio indebiti*, ne precisa il completamento con la norma di cui all'art. 2035 c.c., "la quale funge da limite legale all'applicabilità del precedente art. 2033, di modo che il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi su una "*condictio ob iniustam causam*", deve procedere d'ufficio, e sulla base delle risultanze acquisite, alla ulteriore valutazione dell'atto o del contratto di cui abbia ravvisato l'illegalità o la contrarietà all'ordine pubblico, sul diverso piano della sua contrarietà al buon costume, tenendo presente... che sono irripetibili, ai sensi dell'art. 2035 c.c., i soli esborsi fatti per uno scopo contrario al buon costume, ma non pure le prestazioni fatte in esecuzione di un negozio illegale per contrarietà a norme imperative".(nb l'enfasi è dello scrivente).

Orbene, nel caso di specie accanto alla norma penale e alla norma di condotta dettata dall'art.5 TUB, si aggiunge l'"offesa al buon costume" consistente nel fatto che il Credito Valtellinese s.p.a risulta aver tenuto (in violazione dell'art.5 TUB) una condotta complessivamente contraria al "*corretto e leale svolgimento della competizione economica*" (vedi paragrafo 21 dell'ordinanza della Suprema Corte del 2020 n.16706) perchè si tratta di condotta contraria al rispetto delle regole che gli imprenditori (e in particolare un istituto di credito) devono attenersi specie nelle relazioni con quelli in situazione di insolvenza (in tal senso si rinvia al paragrafo 19

dell'ordinanza della citata Corte di Cassazione del 2020 n.16706) regole di condotta che si evincono dalle indicazioni generali ricavabili:

- dalla direttiva UE 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.6.2019 sulla ristrutturazione e sull'insolvenza e

-dal Codice della Crisi e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 12.1.2019 n.14,

normative tutte nella direzione di valorizzare (e non nascondere o omettere di verificare come accaduto nel caso di specie) gli indici idonei a far emergere precocemente le difficoltà finanziarie al fine di consentire il corretto svolgimento del mercato (si rinvia alla motivazione della ordinanza della Cassazione 2020 n. 16706- paragrafo n.19).

3) Comunque l'opposizione va rigettata in aggiunta anche in considerazione del fatto che il contratto di conto corrente prodotto dalla opponente è privo di data certa per cui le clausole contrattuali non sono opponibili al Fallimento (Cass. 2018 n. 9074) ed inoltre in difetto di produzione di estratto conto completo non è possibile verificare i conteggi (mancano degli estratti conto in particolare quelli relativi al periodo dal 16.10.2014 al dicembre 2014 - vedi fascicolo opponente: estratti conto prodotti già in sede di ammissione al passivo doc.3 e il saldaconto ex art.50 TUB prodotto in sede di ammissione al passivo quale doc.4 che indica solo il saldo contabile al 3.7.2017 -debito di euro 33.710,06- richiamando poi solo gli ultimi movimenti dal 4.7.2017 al 13.7.2017-) .

4) Per la ragioni suindicate (ritenute assorbenti rispetto alle ulteriori e diverse questioni e richieste istruttorie) la domanda della opponente (Aragorn NPL 2018 S.r.l.) non può essere accolta e l'opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo va rigettata.

5) Le spese vanno poste a carico della opponente (Aragorn NPL 2018 S.r.l.) risultata soccombente e liquidate a favore della opposta Curatela del Fallimento Soldà Piloni srl in euro 8.421,00 per compenso (applicato il DM n.55 del 2014 scaglione cause da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 riconosciute le prime tre fasi e tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche trattate va riconosciuto il valore massimo dunque per fase studio euro 2.916,00, per fase introduttiva euro 2.065,00 per fase di trattazione euro 3.440,00) oltre spese generali, cpa e iva di legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza nella composizione collegiale in epigrafe indicata;

ogni diversa istanza (anche istruttoria), domanda, rigettata o dichiarata assorbita;

letti gli artt.98-99 l.fall.;

rigetta l'opposizione allo stato passivo del fallimento Soldà Pilloni S.r.l. promossa da Aragorn NPL 2018 S.r.l. (che agisce a mezzo della Cerved Credit Management s.p.a e sua volta mandataria della Cerved Legal Services S.r.l. meglio rappresentata in atti);

condanna l'opponente Aragorn NPL 2018 S.r.l. (ha agisce a mezzo della Cerved Credit Management s.p.a e sua volta mandataria della Cerved Legal Services S.r.l. meglio rappresentata in atti) a rifondere alla opposta curatela del fallimento Soldà Pilloni S.r.l. le spese di causa che liquida in euro 8.421,00 per compenso, oltre spese generali, cpa e iva di legge.

Si comunichi a tutte le parti.

Vicenza, 22 aprile 2021.

Il Giudice est.

dott. Paola Cazzola

Il Presidente

dott. Giuseppe Limitone